

## **ATTIVITA' AGRITURISTICA (Alloggio in locali aziendali)**

### **DESCRIZIONE**

#### **Descrizione attività**

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli singoli e associati, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione con l'attività agricola (come definita dal citato art. 2135 C.C.), che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 30/2003 e dal regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. n. 46/R/2004.

Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla citata L.R. n. 30/2003:

- Dare alloggio in appositi locali aziendali (camere e unità abitative indipendenti);
- Ospitare i campeggiatori in spazi aperti (agricampeggio e agri-sosta camper);
- Organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;
- Somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta;
- Fattoria didattica (attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole).

L'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, qualora sia iscritta nel registro dei produttori biologici (ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49), o sia concessionaria del marchio agriqualità contro la pubblicità ingannevole (di cui alla L.R. 15 aprile 1999, n. 25), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.

Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.

Per le fattorie didattiche le disposizioni di dettaglio sono principalmente al titolo Titolo II-BIS "Esercizio delle attività di fattoria didattica" della L.R. n. 30/2003, nonché al TITOLO II-bis "Esercizio delle fattorie didattiche" del D.P.G.R. n. 46/R/2004.

Per **enoturismo e oleoturismo** si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.

Per l'attività di enoturismo le disposizioni di dettaglio sono principalmente al titolo TITOLO II-TER "Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo" della L.R. n. 30/2003.

Le attività di **Fattoria didattica, Enoturismo e oleoturismo** possono essere svolte anche **in ambito non agrituristico, cioè senza la dimostrazione della principalità dell'attività agricola.**

### **Connessione dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola**

La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della legge.

La connessione dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

- a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
- b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro:

- a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;
- b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell'attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.

## **Criteria e modalità per la verifica del rapporto di principalità**

La principalità e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autodichiarazione, che è presentata dall'imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA), tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla L.R. 8 marzo 2000, n. 23 (ARTEA).

Nella relazione sono indicate:

- a) l'attività agrituristica, l'attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;
- b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

- Al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola;

- Alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

- c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

## **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

### **Requisiti soggettivi**

L'esercizio dell'agriturismo è riservato:

- Gli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.

Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali i familiari di cui all'art. 230Bis del Codice Civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.

- Possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8, comma 1 della L.R. n. 30/2003;

- Mancanza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

### **Requisiti oggettivi**

- Connessione dell'attività agrituristica;
- Principalità dell'attività agricola;

### **Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri**

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

### **Requisiti dei locali dove si svolge l'attività**

Vedi articolo 17 e seguenti della L.R. n. 30/2003.

All'interno dell'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, devono essere indicati con apposita segnaletica i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole, come definite dall'articolo 2135 del codice civile.

### **Come si avvia l'attività (alloggio in appositi locali aziendali)**

Per l'avvio dell'attività agrituristica (alloggio in appositi locali aziendali) si applica il regime della SCIA (Art. 19 della Legge n. 241/1990).

La SCIA deve essere presentata allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it)>Aree tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR, selezionando il codice attività **55.50.51R – Agriturismo** e l'intervento "AVVIO".

Tuttavia, in alcuni casi si può applicare il regime della SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990) SCIA+altre segnalazioni, comunicazione e notifiche (esempio: SCIA per l'avvio di attività agrituristica – SCIA per insegna di esercizio) o SCIA CONDIZIONATA (Articolo 19-bis, comma 3 della legge n. 241/1990), SCIA+richiesta di autorizzazione (esempio: SCIA per l'avvio di attività agrituristica - Richiesta di autorizzazione per insegna di esercizio).

Occorre quindi, compilare separatamente la SCIA+le altre segnalazioni e comunicazioni o la SCIA+la richiesta di autorizzazione, ma trasmetterle in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune competente per territorio, utilizzando se necessario, la modulistica reperibile sul sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) sezione: *Documenti>Modulistica*.

La SCIA UNICA / SCIA CONDIZIONATA deve essere presentata allo SUAP in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) >Aree Tematiche>SUAP OnLine>Area Impresa>Accedi a STAR,

selezionando il codice attività **55.50.51R – Agriturismo**, l'intervento "AVVIO" e gli endoprocedimenti necessari.

La SCIA UNICA o SCIA CONDIZIONATA oltre che dalla SCIA per l'avvio di attività agrituristica a seconda dei casi può essere composta da uno o più dei seguenti endoprocedimenti, dando luogo ad una concentrazione di regimi:

**AD COM 05 – SCIA per insegna di esercizio**

**AD COM 06 – Autorizzazione per insegna di esercizio**

**ADM 1 – Comunicazione che vale come denuncia per la vendita di alcolici (D.Lgs. n. 504/1995)**

**VVF 2 – SCIA prevenzione incendi**

Ai quali dovranno essere allegate le richieste / SCIA / comunicazioni relative, unitamente alla documentazione in esse indicate.

### **Attenzione:**

Prima dell'inoltro della SCIA dovrà essere creato o aggiornato il fascicolo aziendale, mediante:

- Creazione della UPI (Unità produttiva integrativa di reddito) con classificazione "Agriturismo" collegata all'UTE di riferimento;
- Compilazione della relazione agrituristica all'interno della DUA (tramite ARTEA).

Eventuali variazioni degli elementi dichiarati nella SCIA devono essere tempestivamente comunicate al SUAP.

In caso di variazioni sostanziali delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una nuova SCIA.

Entrambe devono essere inviate tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet istituzionale Aree Tematiche> SUAP OnLine.

### **Tempi di attesa**

Nel caso di SCIA / SCIA UNICA l'attività può essere iniziata immediatamente. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'autorità competente può sospendere o vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Nel caso di SCIA CONDIZIONATA, l'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o atto di assenso.

## **PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Articolo 2135 del Codice Civile;
- L.R. 23/06/2003, n. 30 e s.m.i.;

- D.P.G.R. 3 agosto 2004. n. 46/R e s.m.i.;
- N.d.A. del vigente strumento urbanistico.